

Statuto dell'Associazione Culturale "Pedagogia Viva"

Disposizioni Generali

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita quale associazione non riconosciuta di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 36 e seg. del Codice Civile nonché agli artt. 2 e 18 della Costituzione Italiana l'Associazione Culturale "Pedagogia Viva", La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo della provincia di Roma, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione Culturale "Pedagogia Viva" ha sede in via Capo due Rami n.173
Roma 00119 (RM)

Articolo 3 - Natura, carattere e scopi

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Associazione ha come scopo l'elaborazione, la promozione, la promozione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. Tra le sue finalità principali: l'educazione emozionale, l'outdoor education, la pedagogia viva, la comunità educante. Si ripropone inoltre di lavorare affinché l'impostazione della scuola italiana si rinnovi alla luce dei bisogni del

bambino del nostro tempo. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione intende divulgare in tutte le sedi una cultura del rispetto verso tutti gli esseri viventi promuovendo il principio dell'inclusione sociale, partendo dai bisogni presenti sul territorio, in particolare attraverso:

l'educazione emozionale, il sostegno alla genitorialità, la costituzione di comunità educanti, la prevenzione primaria dell'abbandono scolastico, il nido ad alto contatto, seminari e attività formative per i singoli, per i gruppi e per le istituzioni, la creazione di eventi, con il coinvolgimento delle realtà territoriali, con particolare attenzione alla crescita e l'educazione dei minori e delle giovani generazioni.

Inclusione delle fasce più deboli come ragazze madri, anziani, portatori di handicap fisico o psichico, o comunque delle persone in situazioni di disagio socio-economico.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione si propone di promuovere e svolgere le seguenti attività primari ed essenziali e tutte le attività direttamente connesse:

- a. Promuovere progetti di educazione emozionale, anche continuativi nel tempo.
- b. Far riconoscere l'Educazione Emozionale e la Pedagogia Viva dalle Istituzioni Italiane.
- c. Fare attività di integrazione e sostegno a tutte le persone in particolare ai bambini, alle ragazze madri, famiglie monoparentali, anziani e disabili.

d. Attività utili alla diffusione, all'approfondimento e alla realizzazione di una cultura a favore del bambino ed ogni iniziativa atta a sviluppare una coscienza di rispetto dell'essere umano di qualsiasi origine e cultura, sesso, età ed estrazione sociale.

e. produzione, pubblicazione e diffusione di riviste, libri e materiale di studio e informativo di carattere pedagogico.

f. Promuovere e organizzare eventi culturali quali convegni, fiere, mostre, seminari, feste, esibizioni, concerti, spettacoli (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione

g. Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado

h. Realizzare iniziative nel settore dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;

i. Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

j. Ideare, Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale

k. L'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività principale o secondaria che si ritenga fondamentale e funzionale allo svolgimento dell'attività istituzionale

di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal decreto Legislativo del 4 dicembre 1995, n.460 e successive modificazioni e integrazioni. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, attività di commercializzazione nonché ogni altra attività idonea, ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere le attività ivi compresa la stipulazione di contratti di compra/vendita di mobili e immobili, accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni, che sia giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Articolo 4- Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 – Soci

Gli associati sono persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione. Gli associati versano all'Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nei tempi, nella misura e nelle modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo. I soci possono essere sia cittadini italiani che stranieri.

Sono soci: coloro i quali hanno partecipato all'Atto Costitutivo dell'Associazione (fondatori), e coloro i quali, previa domanda al Consiglio Direttivo

dell'Associazione, siano ammessi come tali al medesimo, a suo insindacabile giudizio. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi sociali. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - Patrimonio

Relativamente all'attività complessivamente svolta, dovrà essere obbligatoriamente redatto un rendiconto annuale, supportato dalle opportune registrazioni contabili cronologiche, in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Il Consiglio Direttivo, entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio, redigerà il rendiconto annuale relativo all'esercizio precedente dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Tale rendiconto sarà approvato dall'Assemblea degli associati, entro 120 giorni dal termine dell'esercizio, con le maggioranze richieste per l'approvazione delle delibere da parte dell'Assemblea stessa.

Articolo 7 - Avanzi di Gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a

favore di altre associazioni che per legge, statuto e regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9 - Gli Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei soci;

il consiglio direttivo;

Articolo 10 - Cariche Elettive

Le cariche elettive non sono retribuite e sono riservate ai soci maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa. Per tutti gli associati o partecipanti maggiori di età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 11 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria ed è aperta a tutti i soci. E' l'organo sovrano dell'associazione e può prendere tutte le decisioni per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti e obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria: deve essere convocata almeno una volta l'anno, in prima convocazione, entro i 120 giorni dalla fine dell'esercizio; è valida se vi partecipa almeno la metà dei soci più uno in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; delibera sulla relazione del Presidente; delibera sulla relazione finanziaria del Consiglio Direttivo; delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e, se predisposto, sul bilancio preventivo

dell'anno successivo; delibera su qualsiasi argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno; nomina, a mezzo del voto, il Consiglio Direttivo; L'Assemblea straordinaria: viene convocata ogni qual volta in Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto dei soci ne faccia motivata richiesta; è valida se ad essa partecipano almeno due terzi dei soci ordinari in prima convocazione e da qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; può apportare modifiche allo Statuto ed eventualmente al regolamento qualora presente; delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione e su qualsiasi altra materia di sua competenza. Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, via fax, via email o mail certificata, almeno 10 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un minimo di 2 ad un massimo di 10 membri, eletti dall'assemblea dei soci;

dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili;

redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto;

attua le deliberazione dell'Assemblea;

elegge: il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere ed eventualmente il Segretario ed attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento delle attività

sociali; si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, almeno ogni sei mesi o comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi membri; delibera a semplice maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente; decide autonomamente in ordine ai provvedimenti straordinari da sottoporre poi all'approvazione della prima assemblea successiva; amministra i beni dell'Associazione e delibera le spese di ordinaria amministrazione; redige ogni anno una relazione sull'attività dell'Associazione e sulle iniziative da attivare l'anno successivo e stabilisce la quota sociale; formula eventualmente il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

delibera in merito all'ammissione o alle dimissioni dei soci; si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell'Associazione;

Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo; vigila perchè siano rispettate le norme statutarie; provvede a dare esecuzione alle delibere e del Consiglio Direttivo.

Il Vice-presidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell'Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l'amministrazione dei fondi dell'Associazione secondo le norme del regolamento.

Il Segretario, ove nominato, redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, collabora alle attività organizzative e amministrative del Presidente.

Articolo 13 - Recesso e Decadenza degli associati

Il recesso da socio e da qualsiasi carica sociale deve essere comunicata con lettera diretta al Consiglio Direttivo, il quale, dopo esame, ne comunicherà l'esito; esse hanno decorrenza dal giorno dell'accettazione, della quale sarà data comunicazione per lettera. Si decade alla qualifica di socio: quando lo stesso svolga attività contrarie alle finalità statutarie, ovvero per indegnità o per il mancato versamento delle quote sociali annuali. Sulla decadenza decide il Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività e nominerà un liquidatore al quale verranno attribuiti i poteri necessari. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione potrà essere devoluto unicamente ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente in base alla normativa in vigore al momento dello scioglimento, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Roma, 15 Marzo 2022

Firmato per approvazione

PAOLO MAI

GIORDANA RONCI

LUCA FAGIANO

SILVIA POLLI

LUCIA TROISI